

Il TAR Toscana afferma il diritto prioritario degli alunni con disabilità, anche non grave, a frequentare classi con non più di 20 alunni (Sent. 439/18)

Il TAR Toscana con la [sentenza n° 439 del 26/3/2018](#) si è dovuto occupare di un caso paradossale.

Un alunno in situazione di disabilità non grave, certificata con l'art. 3 comma 1 della [l. n° 104/92](#) chiede l'iscrizione successivamente a due istituti di scuola secondaria di secondo grado, **ottenendone da entrambi il rifiuto**. La motivazione è che **le prime classi hanno più di 20 alunni** e l'art. 5 comma 2 del [DPR n° 81/09](#) stabilisce che le classi che accolgono alunni con disabilità non possano avere, di norma, più di 20 alunni.

La famiglia impugna al TAR il rifiuto di iscrizione e, dopo aver ottenuto una sospensiva, confermata in appello, ottiene la sentenza che accoglie il ricorso.

Il TAR argomenta giustamente che la disposizione dell'art. 5 comma 2 citato è **stata voluta dal legislatore non a danno degli alunni con disabilità, ma anzi per favorirne una migliore qualità di inclusione**.

Utilizzare una norma voluta a favore degli alunni con disabilità per produrre l'effetto opposto a quello voluto dal legislatore costituisce palesemente un **vizio di legittimità, nella specie di "eccesso di potere"** e quindi il TAR ha **annullato il rifiuto di iscrizione**, condannando l'Amministrazione scolastica resistente al pagamento delle spese processuali.

È altresì interessante che il TAR abbia chiarito che la normativa succedutasi nel tempo è orientata a favorire la realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità, ai quali, anche se in situazione di non gravità, non si possono opporre graduatorie nelle quali tali alunni non si siano collocati in posizione utile.

OSSERVAZIONI

La sentenza lascia perplessi perchè, mentre nella descrizione del fatto si riferisce di un **numero eccessivo di alunni con disabilità richiedenti l'iscrizione nella stessa classe** e che potrebbero invece essere suddivisi nelle altre 14 prime classi, poi invece si sofferma totalmente sul rifiuto di iscrizione alla classe richiesta utilizzando l'argomento che la classe prescelta supera i 20 alunni e quindi una iscrizione di un alunno con disabilità violerebbe l'art. 5 comma 2 del [DPR n° 81/09](#).

La decisione si segnala comunque per la **novità della fattispecie**, non risultanti frequenti decisioni su questo punto.

Essa costituisce un **precedente assai importante** non solo per l'esito, ma ancor di più per la motivazione e bene ha fatto la rivista on line La Tecnica della scuola a pubblicare una [nota adesiva](#) di commento che riprende l'[editoriale](#) del presidente dell'Associazione Autismo Toscana.

Da ora in poi le scuole e gli Uffici Scolastici Regionali sanno che **le norme a tutela degli alunni con disabilità non possono essere usate contro di loro, ma solo a loro garanzia**.

Fonte: <https://aipd.it/>
Aggiornato il 9/4/2018

Salvatore Nocera e Nicola Tagliani
Osservatorio scolastico sull'inclusione dell'AIPD